Comune di Padova

OGGETTO: Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, delle combustioni all'aperto di materiali vegetali, falò tradizionali, barbecue e fuochi d'artificio, delle porte comunicanti con l'esterno per edifici adibiti ad attività commerciali ed edifici con accesso al pubblico ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico nella stagione 2026/2027.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- secondo l'ultimo inventario delle emissioni della Regione Veneto INEMAR 2021, la frazione primaria di polveri totali PTS e fini PM2,5 e PM10 deriva principalmente dalle emissioni di riscaldamenti civili alimentati a biomasse legnose mentre la frazione secondaria, che si forma in atmosfera per reazioni chimico-fisiche di gas precursori, è legata principalmente agli ossidi di azoto, e all'ammoniaca;
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*" fissa i limiti di legge nonché i valori obiettivo per alcuni inquinanti atmosferici nell'aria ambiente e prevede l'adozione da parte delle Regioni di Piani e misure per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente;
- il monitoraggio della qualità dell'aria, condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale, evidenzia che, nonostante si assista ad un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, le polveri PM10 rimangano un inquinante su cui porre attenzione, con riferimento al valore limite giornaliero pari a 50 $\mu g/m^3$ da non superare più di 35 giorni nell'arco dell'anno civile, come pure il benzo(a)pirene, il cui valore obiettivo annuale è pari a 1 ng/m^3;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), con Deliberazione di Consiglio n. 57 dell'11 novembre 2004, quale strumento di valutazione dello stato della qualità dell'aria e di pianificazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria nel territorio regionale;
- l'Aggiornamento del P.R.T.R.A. con Deliberazione di Consiglio n. 90 del 19 aprile 2016, a seguito della nuova zonizzazione del territorio regionale e del D. Lgs. n. 155/2010 per il raggiungimento dei valori limite e dei valori obiettivo previsti per il PM10, PM2,5 e altri inquinanti;
- il "*Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*", con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017, (di seguito Accordo di Bacino Padano), sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, il quale definisce un programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure addizionali a quelle previste dai Piani Regionali, prioritariamente rivolte al settore trasporto su strada, ai generatori di calore domestici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto ed alle attività agricole e zootecniche, nel semestre invernale di ogni anno, modulate dal livello nessuna allerta "verde", ai livelli di allerta 1 "arancio" e allerta 2 "rosso" per il PM10;

- la Revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell'aria, con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29 dicembre 2020, modificando la precedente di cui alla Deliberazione di Giunta n. 2013 del 23 ottobre 2012. Il Comune di Padova risulta nell'"IT0519 Agglomerato Padova", che comprende anche il Comune di Montegrotto Terme oltre a: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana;
- il Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, con la Deliberazione di Giunta n. 238 del 02/03/2021, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per il superamento dei valori limiti giornalieri delle polveri sottili, integrando e rafforzando quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano con misure addizionali nei settori dell'agricoltura, dei trasporti e del riscaldamento, alcune delle quali estese a tutto il territorio regionale; la validità delle misure in esso previste è stata estesa, con Deliberazione di Giunta n. 786 del 12 luglio 2024, fino all'approvazione dell'aggiornamento del P.R.T.R.A.;
- l'ulteriore Aggiornamento del P.R.T.R.A., con Deliberazione di Giunta n. 377 del 15 aprile 2025, in ottemperanza al D.L. n. 131 del 16 settembre 2024 (convertito con Legge n. 166 del 14 novembre 2024), il quale ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria, al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea. L'Aggiornamento del Piano del 2025 mette a sistema i provvedimenti programmatici adottati dalla Regione del Veneto, in particolare l'Accordo di Bacino Padano e il Pacchetto di misure straordinarie, confermando gli ambiti prioritari di intervento (il settore residenziale, legato in particolare alla combustione di biomasse legnose, il settore dei trasporti stradali, il comparto agro-zootecnico) e potenzia le misure da adottare da parte dei vari soggetti competenti, inclusi i Comuni, per raggiungere gli obiettivi di riduzione previsti al 2030. Tale Aggiornamento di Piano costituisce il presupposto per il futuro adeguamento ai nuovi standard di qualità dell'aria individuati dalla nuova Direttiva per la qualità dell'aria (UE 2024/2881);
- tra le misure dell'Aggiornamento del P.R.T.R.A. del 2025, riportate nell'Allegato A1 della D.G.R.V. n. 377/2025, le Azioni Operative: E.1.a, relativa al divieto di utilizzo di apparecchi civili alto emissivi alimentati a biomassa legnosa, E.3.a, relativa ai limiti di esercizio negli impianti termici e delle temperature in ambiente interno, E.3.b. relativa all'obbligo di chiusura delle porte degli edifici commerciali e degli edifici con accesso al pubblico, E.3.c. relativa al divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomasse legnose con classe ambientale poco performante, E.3.d. relativa all'obbligo di utilizzo di pellet certificato in classe A1, E.7.a relativa alla regolamentazione di falò tradizionali, barbecue e fuochi d'artificio, AG.1.a relativa al divieto di abbruciamento di residui agricoli e forestali nel periodo 1° ottobre – 30 aprile, AG.3.a. relativa al divieto di spandimento di liquami zootecnici in periodi annuali stabiliti in condizioni di allerta secondo il bollettino agrometeo-nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1024 del 18 settembre 2026, il pacchetto integrato di misure temporanee da attuarsi nel periodo 1° ottobre 2026 – 30 aprile 2027 in luogo dell'applicazione, nel medesimo periodo, della misura strutturale della limitazione della circolazione dei veicoli euro 5 diesel nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, suddivise in:
    - misure compensative a carattere cogente, idonee a compensare il risparmio emissivo corrispondente alla limitazione della circolazione dei veicoli Euro 5 diesel nel periodo dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027, consistenti nell'estensione di un'ora dell'arco temporale in cui vige la limitazione della circolazione ai sensi dell'Azione T.3.a in Appendice I all'aggiornamento del P.R.T.R.A. con ridefinizione della fascia oraria in 8:30 - 19:30, per tutti i livelli di allerta, escluse le domeniche ecologiche, nella riduzione del periodo annuale di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale dal 1° novembre 2026 al 12 aprile 2027 limitatamente ad alcune categorie di edifici e agli impianti termici alimentati a combustibili fossili e a biomassa, e rafforzamento del divieto di utilizzo dei generatori di calore a biomassa nei giorni di allerta arancio e rosso;

- misure di accompagnamento a carattere facoltativo ma fortemente raccomandate al fine di massimizzare i connessi benefici di riduzione delle emissioni inquinanti, consistenti nel potenziamento del lavoro agile nel comparto pubblico nei giorni di allerta arancio e rosso, nel lavaggio delle strade a maggior traffico secondo specifiche indicazioni, nel potenziamento dell'incentivazione al Bike to work;

VISTO l'art. 5 dell'Allegato 2 - "Normativa generale di Piano" della D.G.R.V. n. 377 del 15 aprile 2025 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure del Piano di loro competenza secondo le indicazioni contenute nell'Aggiornamento del P.R.T.R.A., sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali Provinciali;

CONSIDERATO che:

- relativamente agli impianti termici, il territorio del Comune di Padova è compreso nella zona climatica E e che, conseguentemente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 commi 2) e 3) del D.P.R. n. 74/2013 e della D.G.R.V. n. 1024 del 18 settembre 2026, l'esercizio degli impianti di riscaldamento installati negli edifici pubblici e negli edifici destinati ad attività commerciali/servizi di categoria E.2 (edifici adibiti ad uffici ed assimilabili), E.4 (edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto ed assimilabili) ed E.5 (edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili), limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse legnose è consentito dal 1° novembre al 12 aprile; mentre resta confermato il periodo dal 15 ottobre al 15 aprile previsto dall'art. 4 comma 2) per le restanti categorie di edifici e tipologie di impianti;
- restano ferme le altre disposizioni previste dal medesimo D.P.R. n. 74/2013 relativamente alla durata massima giornaliera di attivazione degli impianti di 14 (quattordici) ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23, e che ai sensi del comma 3) dell'articolo 4 del D.P.R. n. 74/2013 al di fuori dei suddetti periodi annuali gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
- durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale i valori massimi di temperatura negli ambienti sono individuati dall'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013 ed il loro mantenimento deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia; tuttavia, il Sindaco ha la facoltà di stabilire, con propria ordinanza, riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 74/2013;
- l'Aggiornamento del P.R.T.R.A. prevede nella scheda AG.1.a dell'Allegato A1 della D.G.R.V. n. 377 del 15 aprile 2025, il divieto di abbruciamento di residui vegetali all'aperto dal 1° ottobre al 30 aprile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/2006, confermato anche dall'art. 10 del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103;
- l'Aggiornamento del P.R.T.R.A. prevede nella scheda T.3.c dell'Allegato A1 della D.G.R.V. n. 377 del 15 aprile 2025, oltre alla limitazione alla circolazione anche all'uso dei mezzi di cui agli artt. 57 - Macchine agricole e 58 – macchine operatrici del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i., in tutto il territorio comunale in condizioni di allerta rossa prolungata;

TENUTO ALTRESÌ CONTO:

- delle indicazioni fornite dalla Regione nell'incontro del Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 5 agosto 2026 e negli incontri tecnici del C.I.S. del 14/09/2026 e 21/09/2026;
- delle indicazioni fornite dal Tavolo Tecnico Zonale provinciale negli incontri del 2 settembre 2026 e dell'8 settembre 2026, in merito alle misure previste dal Piano regionale e dalle disposizioni regionali ed, in particolare, a quelle da adottare a partire dal 1° ottobre 2026 riguardo alla limitazione della circolazione stradale anche in occasione delle domeniche ecologiche e relative deroghe, degli impianti termici compresi quelli a biomassa legnosa, delle combustioni all'aperto, dei

barbecue, dei fuochi d'artificio, dei falò tradizionali, nonché all'obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli edifici adibiti ad attività commerciali e degli edifici con accesso al pubblico;

- di quanto espresso dall'Amministrazione comunale con informativa di Giunta Comunale del 22 settembre 2026 relativamente alle suddette misure ed alla loro applicazione nel territorio comunale;
- del confronto con i Comuni capoluogo di Provincia del Veneto con l'obiettivo di rendere quanto più uniformi ed omogenei i provvedimenti di limitazione previsti dalle norme regionali;
- che la stazione di riferimento per il Comune di Padova e per l'agglomerato IT0519 per la valutazione dei livelli di allerta per il PM10 è quella di "Mandria";

RILEVATO che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR n. 813 del 22 giugno 2021 e successive modifiche, come richiamato nelle Azioni di Piano AG.2, AG.3. In particolare, con riferimento all'Azione di Piano A.G.3.a, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e alle tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati e dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino Agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale e consultabile anche tramite app per dispositivi mobili;

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO in relazione alle motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale e al fine di migliorare la qualità dell'aria, dare attuazione alle nuove disposizioni regionali, in base alle indicazioni provinciali e alle competenze comunali, anche in considerazione della sentenza della Corte di Giustizia, che vede coinvolto anche l'agglomerato di Padova, della pendente procedura sanzionatoria nonché del monitoraggio della Commissione europea relativamente all'attuazione delle misure, istituendo:

- dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027:
  - la limitazione della temperatura media negli ambienti riscaldati, rispetto ai valori massimi indicati all'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013, negli edifici adibiti a residenza, ad uffici, ad attività ricreative o di culto, commerciali, sportive, scolastiche, industriali e artigianali;
  - il posticipo dell'accensione degli impianti termici dal 15 ottobre al 1° novembre e l'anticipo dello spegnimento dal 15 al 12 aprile, negli edifici pubblici e privati di categoria E.2 (edifici adibiti ad uffici ed assimilabili), E.4 (edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto ed assimilabili) ed E.5 (edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili), limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili e a biomasse legnose;
  - la limitazione dell'utilizzo di generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa con classificazione fino a 4 stelle nei giorni di allerta di livello arancio e rossa, con l'ulteriore limitazione prevista quale misura compensativa dalla D.G.R.V. n. 1024/2026 agli impianti a biomassa con classificazione 5 stelle, nei giorni di allerta di livello arancio e rossa, ad eccezione dei casi in cui essi costituiscano l'unico sistema di riscaldamento;
  - il divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale;
  - il divieto barbecue all'aperto, falò tradizionali e fuochi d'artificio;
  - il divieto di uso, a partire dal secondo bollettino PM10 consecutivo di livello allerta - colore rosso, di macchine agricole e macchine operatrici vetuste;
- dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027, nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali:
  - il divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomasse legnose con classe ambientale poco performante;
  - l'obbligo di utilizzo di pellet certificato in classe A1 in generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW;

- l’obbligo di chiusura, in presenza di impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva attivati, delle porte comunicanti con l’esterno degli esercizi commerciali ed assimilati, dei pubblici esercizi e degli edifici con accesso al pubblico;

PRESO ATTO che l’Amministrazione Comunale svolge un’azione di controllo sugli impianti termici civili, secondo la Legge n. 10/1991, il D.P.R. n. 412/1993, la L.R. Veneto n. 11/2001, nonché il D. Lgs. n. 192/2005 e il D.P.R. n. 74/2013;

VISTI:

- la L.R. Veneto 16 aprile 1985 n. 33 “*Norme per la tutela dell'ambiente”* e s.m.i;
- la Legge 9 gennaio 1991 n. 10 “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali* e s.m.i.;
- L.R. Veneto 13 aprile 2001 n. 11 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*”;
- il D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 “*Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d. lgs. 19 agosto 2005, n. 192”* e s.m.i. ed in particolare gli artt. 3, 4 e 5;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i ed in particolare l’articolo 182, comma 6-bis*;*
- il D. Lgs 19 agosto 2005 n. 192 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”* e s.m.i*;*
- il DM 7 novembre 2017 n. 186 “*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”*;
- il D.L. 13 giugno 2023 n. 69 *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”* convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103;
- il D.L. 12 settembre 2023, n. 121 *“Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale”* come modificato dal D.L. 21 maggio 2025, n. 73 convertito con Legge 18 luglio 2025, n. 105;

O R D I N A

1. la riduzione temporanea del periodo di esercizio degli impianti termici di climatizzazione invernale **dal 1° novembre 2026 al 12 aprile 2027**, negli edifici pubblici e privati di categoria:

- E.2 - edifici adibiti a uffici e assimilabili;
- E.4 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 - edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;

secondo la classificazione di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, limitatamente agli impianti alimentati a combustibili fossili (quali a titolo esemplificativo: gasolio, metano, gpl, etc...) e a biomassa legnosa.

Per le restanti categorie di edifici e tipologie di impianti resta fermo il periodo annuale di esercizio dal 15 ottobre 2026 al 15 aprile 2027;

2. a decorrere dal 1° ottobre 2026 al 30 aprile 2027, dal lunedì alla domenica nell'intero territorio comunale:

con **livello nessuna allerta – colore verde**:

- la temperatura media negli ambienti riscaldati, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, nel periodo e nella durata giornaliera di accensione previsti dal combinato disposto dell'art. 4 comma 2 lettera e) del D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1024/2026, non potrà superare i:
  - 19°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici di categoria:
    - E.1 - edifici adibiti a residenza e assimilabili;
    - E.2 - edifici adibiti a uffici e assimilabili;
    - E.4 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
    - E.5 - edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
    - E.6 - edifici adibiti ad attività sportive;
    - E.7 - edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili, con eccezione degli edifici adibiti a scuole dell'infanzia (scuole materne) e asili nido;
  - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici di categoria E.8 – edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

  secondo la classificazione di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 412/1993. Sono fatte salve le eccezioni di legge.
- il divieto di utilizzo di generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet,...) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle **"4 stelle"** secondo la classificazione ambientale introdotta dal D.M. n. 186/2017, ad eccezione dei casi in cui essi costituiscano l'unico sistema di riscaldamento;
- il divieto di combustioni all'aperto di materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalla competente autorità;
- il divieto di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 29 luglio 2015 n. 123.
  Sono ammesse accensioni nel limite massimo di due eventi complessivi promossi dal Comune in occasione di festeggiamenti tradizionali, utilizzando, nel caso dei falò tradizionali, biomassa

correttamente stagionata e priva di altri materiali quali foglie e residui vegetali verdi, tessuti, imballaggi o plastica.
Sono esclusi dal suddetto divieto i fuochi d'artificio classificati come F1 ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 29 luglio 2015 n. 123.

con **livello di allerta 1 - colore arancio**:

- la temperatura media negli ambienti riscaldati, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, nel periodo e nella durata giornaliera di accensione previsti dal combinato disposto dell'art. 4 comma 2 lettera e) del D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1024/2026, non potrà superare i:
  - 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici di categoria:
    - E.1 - edifici adibiti a residenza e assimilabili;
    - E.2 - edifici adibiti a uffici e assimilabili;
    - E.4 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
    - E.5 - edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
    - E.6 - edifici adibiti ad attività sportive;
    - E.7 - edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili, con eccezione degli edifici adibiti a scuole dell'infanzia (scuole materne) e asili nido, per i quali non si applica la riduzione di temperatura;
  - 17°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici di categoria E.8 – edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

  secondo la classificazione di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 412/1993. Sono fatte salve le eccezioni di legge.
- il divieto di utilizzo di generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, ...), con una classe di prestazione emissiva inferiore o uguale alle 5 stelle, secondo la classificazione ambientale introdotta dal D.M. n. 186/2017, ad eccezione dei casi in cui essi costituiscano l'unico sistema di riscaldamento;
- il divieto di combustioni all'aperto di materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006, anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalla competente autorità;
- il divieto di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 29 luglio 2015 n. 123.
  Sono esclusi dal divieto i fuochi d'artificio classificati come F1 ai sensi del suddetto decreto;
- il divieto di effettuazione di barbecue all'aperto e alimentati a biomassa solida (legna, carbone di legna, ecc), afferenti ad attività economiche.
  Sono esclusi dal divieto i barbecue non afferenti ad attività economiche e quelli elettrici o alimentati a gas; è sempre ammessa la preparazione di caldarroste;

con **livello di allerta 2 - colore rosso**:

- la temperatura media negli ambienti riscaldati, misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, nel periodo e nella durata giornaliera di accensione previsti dal combinato disposto dell'art. 4 comma 2 lettera e) del D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i. e della D.G.R.V. n. 1024/2026, non potrà superare i:
  - 18°C (con tolleranza di + 2°C) negli edifici di categoria:
    - E.1 - edifici adibiti a residenza e assimilabili;

        - E.2 - edifici adibiti a uffici e assimilabili;
        - E.4 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
        - E.5 - edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili;
        - E.6 - edifici adibiti ad attività sportive;
        - E.7 - edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili, con eccezione degli edifici adibiti a scuole dell'infanzia (scuole materne) e asili nido;
    - 17°C (con tolleranza di + 2°C) di categoria E.8 – edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

  secondo la classificazione di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 412/1993. Sono fatte salve le eccezioni di legge.

- il divieto di utilizzo di generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (legna, cippato, pellet, ...), con una classe di prestazione emissiva inferiore o uguale alle 5 stelle, secondo la classificazione ambientale introdotta dal D.M. n. 186/2017, ad eccezione dei casi in cui essi costituiscano l'unico sistema di riscaldamento;
- il divieto di combustioni all'aperto di materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalla competente autorità;
- il divieto di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 29 luglio 2015 n. 123.
  Sono esclusi dal divieto i fuochi d'artificio classificati come F1 ai sensi del suddetto decreto;
- il divieto di effettuazione di barbecue/preparazione di caldarroste all'aperto e alimentati a biomassa solida (legna, carbone di legna, ecc), afferenti ad attività economiche. Sono esclusi dal divieto i barbecue non afferenti ad attività economiche e quelli elettrici o alimentati a gas; è sempre ammessa la preparazione di caldarroste;
- a partire dal secondo bollettino PM10 consecutivo di livello allerta - colore rosso, divieto di uso in tutto il territorio comunale di macchine agricole (ex art. 57 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") e macchine operatrici (ex art. 58 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), non omologate ai sensi delle direttive rispondente alla dicitura Stage III e successive;

3. a decorrere dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027, nell'intero territorio comunale, nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali e l'adozione di regolamenti comunali:

- l'obbligo di installazione di generatori a biomassa legnosa, con potenza termica nominale minore o uguale a 35 kW, con classe emissiva pari o superiore alle "4 stelle" ed emissioni di polveri (PP) non superiori a 15 mg/Nm^3 e COT non superiori a 35 mg/Nm^3, come da certificazione rilasciata ai sensi del D.M. n. 186/2017;

- l'obbligo di installazione di generatori a biomassa legnosa, con potenza termica nominale maggiore di 35 kW, con classe emissiva almeno "5 stelle" ed emissioni di polveri (PP) non superiori a 5 mg/Nm^3 e COT non superiori a 2 mg/Nm^3, come da certificazione rilasciata ai sensi del D.M. n. 186/2017;
- l'obbligo di utilizzo, nei generatori a pellet di potenza termica nominale fino a 35 kW, di pellet che rispetti le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006 (realizzato con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti) e che sia certificato conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da

parte di un organismo di certificazione accreditato con documentazione pertinente che deve essere conservata da parte dell'utilizzatore;

- l'obbligo di chiusura, in presenza di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva attivati, delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali ed assimilati, dei pubblici esercizi e degli edifici con accesso al pubblico classificati in base alla destinazione d'uso con le seguenti categorie:
  - E.2 - edifici adibiti a uffici e assimilabili;
  - E.3 - edifici adibiti a ospedali, cliniche o casi di cura e assimilabili;
  - E.4 - edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili;
  - E.5 - edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili;
  - E.6 - edifici adibiti ad attività sportive;
  - E.7 - edifici adibiti ad attività scolastiche e assimilabili;
  - E.8 - edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili;

  di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 412/1993, a meno che non siano installati dispositivi in grado di garantire un'efficacia pari a quella della chiusura delle porte e che non comportino spreco di energia.

RICORDA

che, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. n. 74/2013, al di fuori dei periodi annuali previsti dal combinato disposto dell'art. 4 comma 2 lettera e) del D.P.R. n. 74/2013 e della D.G.R.V. n. 1024/2026, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

AVVISA

- che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale;
- che il Sindaco potrà modificare le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta qualora ritenga che sussistano situazioni che ne comportino la necessità, anche a seguito di eventuali future indicazioni a livello nazionale o regionale;
- che, per quanto concerne la valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:
  - il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
  - il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
  - in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

  Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

  L'Amministrazione Comunale darà notizia del livello raggiunto, a seguito di emissione del bollettino di ARPAV nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, attraverso il portale istituzionale (www.comune.padova.it) ed altri strumenti informativi, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto. Al raggiungimento dei livelli di allerta le misure temporanee si attiveranno il giorno successivo a quello di emissione del bollettino (ovvero il martedì, giovedì e sabato) e resteranno in vigore fino al giorno del bollettino successivo.

- che il cittadino, per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa, può fare riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare il proprio installatore e per verificare la certificazione del pellet può fare riferimento alla documentazione di acquisto che deve riportare l'evidenza della classe di qualità ed il codice di identificazione rilasciato dall'organismo di certificazione al produttore e da questi messo a disposizione del distributore.

RACCOMANDA

- di gestire gli impianti di riscaldamento in modo da limitare al minimo possibile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti;
- di utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, siepi, sfalci d'erba e altri residui vegetali provenienti dalla pulizia di giardini e orti, le linee di servizio di AcegasApsAmga, e di impiegare mezzi alternativi al fuoco quali la cippatura del materiale;

INFORMA

- che il Settore Polizia Locale è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza;
- che avverso questo provvedimento è ammesso:
  - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
  - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
- che, salvo il fatto non costituisca reato, la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- che, la violazione del divieto di combustioni all'aperto di materiali vegetali nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio è punita con la sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 3.000,00, ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103/2023 qualora il Comune di Padova sia ricompreso nelle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30 settembre 2026 ai sensi dell'art. 10 commi 2 e 8 del suddetto decreto;
- che, a norma dell'art. 8 della stessa Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Capo Settore Ambiente e Territorio del Comune di Padova.

IL SINDACO

Sergio Giordani

SERGIO
GIORDANI
Comune di Padova
29.09.2026
15:46:12
GMT+01:00